



CITTA' DI VIBO VALENTIA

REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. del
composto da n. .. pagine

INDICE

Titolo I Principi generali

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni

Titolo II Toponomastica

- Art. 3 – Criteri di denominazione

- Art. 4 – Cambio di denominazione
- Art. 5 – Targhe toponomastiche
- Art. 6 – Divieti Intitolazione aree di Circolazione
- Art. 7 – Responsabile del Procedimento

Titolo III Numerazione civica

- Art. 8 – Numerazione civica esterna
- Art. 9 – Criteri per l'assegnazione della numerazione civica
- Art. 10 – Numerazione civica nei centri abitati
- Art. 11 – Numerazione civica fuori dai centri abitati
- Art. 12 – Numerazione civica interna
- Art. 13 - Soppressione numeri civici

Titolo IV Obblighi – Divieti – Sanzioni - Vigilanza

- Art. 14 – Obblighi dei proprietari degli immobili
- Art. 15 – Obblighi del Comune
- Art. 16 - Divieti
- Art. 17 - Sanzioni
- Art. 18 - Vigilanza

Titolo V Disposizioni finali

- Art. 19 – Abrogazione di norme
- Art. 20 – Rinvio
- Art. 21 – Entrata in vigore e forme di pubblicità

INTRODUZIONE

Toponomastica comunale e numerazione civica

La toponomastica è l'insieme dei nomi attribuiti alle entità geografiche (toponimi), ed il loro studio storico-linguistico.

Ufficio Toponomastica

L'Ufficio Toponomastica è attualmente strutturato all'interno dei Servizi Demografici. I principali compiti d'istituto dell'Ufficio Toponomastica sono l'intitolazione delle aree di circolazione e dei luoghi sprovvisti di denominazione ed in genere tutti i luoghi aperti al pubblico nonché l'assegnazione della numerazione civica.

I provvedimenti relativi alla toponomastica sono demandati per legge alla **Giunta Comunale**.

Per l'adozione dei provvedimenti la Giunta si avvale, come organo consultivo, della II[^] **Commissione Consiliare**.

Competenze Commissione Consiliare

La II[^] commissione, per le funzioni consultive della toponomastica cittadina è' chiamata ad esprimere il proprio parere nelle seguenti materie:

- Determinazione del numero delle nuove aree di circolazione e loro eventuale denominazione;
- Sostituzione di toponimi già esistenti;
- Intitolazione di edifici pubblici e monumenti ad eccezione delle chiese e dei cimiteri;
- Apposizione di lapidi in luoghi aperti al pubblico. (per l'intitolazione di edifici scolastici sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia);
- Assegnazione della numerazione civica esterna ed eventuale sua revisione (specie in concomitanza dei censimenti generali decennali), in quanto **ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica**;
- Numerazione civica interna solo per i complessi a destinazione industriale/commerciale/artigianale o anche centri direzionali a destinazione mista (abitazioni con attività produttive);

Successivamente all'approvazione del relativo atto deliberativo di Giunta Comunale si procede all'intitolazione definitiva delle aree di circolazione o dei luoghi, solo dopo che sono state ottenute le necessarie autorizzazioni prefettizie ai sensi di quanto previsto dalla Legge 23/6/1927, n.1188 e, nel caso di personaggi deceduti da meno di dieci anni, le relative deroghe ai sensi dell'art. 47 della medesima Legge.

POTERE DI INIZIATIVA

Le proposte di intitolazione possono venire, oltre che da uno o più consiglieri, da organi istituzionali, enti ed associazioni. La richiesta deve essere debitamente motivata e corredata da biografie in caso di persone oppure informazioni storico-culturali per gli altri toponimi.

Per la denominazione di edifici scolastici o parti di essi, dovrà essere acquisito il parere preventivo degli organi collegiali della scuola.

FUNZIONAMENTO

Per il funzionamento della commissione, con funzioni consultive per la toponomastica cittadina, si rimanda alle norme di funzionamento della II[^] Commissione Consiliare secondo le disposizioni previste dal regolamento comunale.

La commissione può decidere su:

- A) l'accoglimento e la traduzione in proposta alla giunta di specifica intitolazione;
- B) la reiezione, qualora non si determini la maggioranza prevista per l'approvazione;

Nel caso in cui le denominazioni proposte vengono giudicate idonee, ma non attribuite, verranno iscritte in apposito registro al fine di eventuali successive intitolazioni.

REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA COMUNALE

Titolo I Principi generali

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della legislazione nazionale, delle disposizioni ministeriali e delle Istruzioni dell'Istituto nazionale di Statistica, le modalità per l'attribuzione della toponomastica e la numerazione civica nel territorio comunale.

Articolo 2 – Definizioni

Si individuano le seguenti definizioni, ai fini di una più agile comprensione di quanto disciplinato con il presente Regolamento:

- a) **Area di circolazione:** ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, corso, vicolo, largo, salita e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità. Ogni area di circolazione deve essere distinta da una propria denominazione.
- b) **Numerazione civica:** serie di numeri che contraddistingue gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono (direttamente o indirettamente) alle abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche (unità ecografiche semplici). I numeri possono essere esterni quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre nell'area di circolazione, interni quando l'accesso si apre, invece, su corti, cortili, giardini e scale interne.
- c) **Toponomastica:** insieme dei nomi attribuiti alle entità geografiche (toponimi) ed il loro studio storico – linguistico;
- d) **Toponimo:** è il nome proprio di un luogo geografico
- e) **Toponimo stradale:** nome attribuito ad un'area di circolazione.
Il toponimo stradale è costituito dalla specie (DUG – Denominazione Urbanistica Generale) che identifica la tipologia di area di circolazione (via, piazza, lungomare, , ecc salita.) e dalla denominazione (DUF – Denominazione Urbanistica Ufficiale) che può comprendere l'eventuale complemento alla specie (preposizioni non strettamente legate alla denominazione del toponimo come “dei, di, delle, la, il” ecc., ad esempio: Via delle rose) e l'eventuale complemento alla denominazione (i titoli onorifici e/o accademici e/o professionali e/o religiosi per i nomi propri: ad esempio, Via Generale Pietro Ardoino, Piazza Papa Giovanni Paolo II);
- f) **Onomastica:** insieme dei nomi propri di persona o di luogo, di una lingua o di una determinata area sociale, geografica o etnica.
- f) **Stradario Comunale:** archivio delle vie e delle piazze del Comune, con le indicazioni, topografiche e storiche o d'altra natura, necessarie per individuarle.
- g) **Unità ecografica semplice:** abitazioni, costituite da uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o esercizi, ed anche uno o più vani funzionalmente destinati all'esercizio di un'attività economica (uffici e simili).

Titolo II

Toponomastica

Articolo 3 – Criteri di denominazione

1. Ciascuna area di circolazione è distinta da una propria denominazione. **Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazioni dello stesso tipo anche se in frazioni diverse.** Si specifica altresì che in caso di omonimia di intestazioni di aree di circolazioni, strade, piazze ecc., esistenti, le stesse possono comunque essere cambiate.
2. La denominazione è indicata in forma completa, senza abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura, o altri caratteri speciali.
3. L'assegnazione del nome è omessa solo nel caso in cui l'area di circolazione è una strada privata chiusa al pubblico.
4. L'omonimia non è ammessa per la denominazione di più aree di circolazione delle stesse specie (due vie, due piazze, ecc.). È ammessa, invece, per aree di circolazione di specie diverse (vie, piazze, ecc.).
5. Il toponimo, sia che indichi nomi di persone, di luoghi, o altro, deve essere idoneo a svolgere una funzione toponomastica, e, possibilmente, deve assumere caratteristiche di omogeneità nell'ambito delle aree già territorialmente definite.
6. L'attribuzione di un nuovo toponimo stradale deve rispettare la toponomastica esistente nella documentazione storica e/o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, deve essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee originatesi tra gli abitanti del luogo, anche se ciò non avrà valore vincolante.

Articolo 4 – Cambio di denominazione

1. È da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione, al fine di non arrecare danni economici rilevanti ai residenti e alle diverse attività presenti.
2. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa anche la precedente denominazione.

Articolo 5 – Targhe toponomastiche

1. La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente:
 - per ciascuna via e simili, almeno ai due estremi, a sinistra di chi vi entra;
 - per le strade più importanti, o di notevole lunghezza, ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione;
 - per le piazze o aree simili, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.
2. Le targhe possono essere a muro o su apposite paline e in ogni caso devono rispettare i parametri fisici e tecnici previsti dal Codice della Strada.
3. E' opportuno che le targhe contengano note distintive ed identificative del nome attribuito all'area di circolazione.

Articolo 6 – Divieti intitolazione aree di circolazione

1. Non è consentito intitolare aree di circolazione stradale, monumenti e altri luoghi pubblici a persone decedute **da meno di dieci anni**, salvo i casi debitamente autorizzati in deroga dal Prefetto, (art. 4 Legge 1188 del 23/06/1927) e Circolare del ministero dell'Interno n. 18 del 29/09/1992.

Articolo 7 - responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dirigente dei servizi demografici egli cura l'istruttoria delle proposte di denominazione o modifica della toponomastica stradale alla fase dell'invio degli atti alla Giunta Comunale, organo preposto all'adozione dell'atto.

Per gli adempimenti di segreteria della commissione ci si avvale dell'ufficio di segreteria già preposto alla stessa.

L'ufficio toponomastica comunica ai servizi comunali interessati, alle pubbliche amministrazioni ed alle aziende di servizi che operano sul territorio, la denominazione di una nuova area di circolazione o la modifica della stessa

Titolo III

Numerazione civica

Articolo 8 – Numerazione civica esterna

1. La numerazione civica esterna è costituita dai numeri applicati a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, diretti o indiretti, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, box, garage, autorimesse, ecc..

Gli accessi esterni diretti sono quelli che hanno l'accesso all'unità immobiliare che si apre direttamente sull'area di circolazione.

Gli accessi esterni indiretti sono quelli che si aprono su corti, cortili e scale interne.

2. Il numero civico può essere affiancato dall'esponente, che è un complemento al numero civico, solitamente composto da lettere o numeri (es. 12/A); in casi particolari il numero civico può individuare anche una specificità dell'accesso.

3. I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, possibilmente luminescente.

4. La fornitura e la posa in opera sono a carico **del proprietario dell'immobile o del condominio** preferibilmente in alto a destra di ciascun ingresso o, in caso di cancello, sul pilastro destro o comunque ben visibile.

5. Le targhette dei numeri civici devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) *colore del carattere e del fondo: es. caratteri scuri su fondo bianco;*
- b) *dimensioni: es: forma rettangolare: cm. 12 x cm 10 (h); 15 x cm 12 (h);*
- c) *materiale: ceramica/plexiglas/metallo.*

La targhetta potrà riportare lo stemma dell'amministrazione comunale e, sotto il numero, il nome dell'area di circolazione.

Articolo 9 – Criteri per l'assegnazione della numerazione civica

La numerazione civica è realizzata secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e dalle istruzioni impartite dall'ISTAT, mantenendo, ove è possibile, i criteri adottati in precedenza, e la numerazione preesistente, al fine di evitare disagi alla cittadinanza e per mantenere continuità e preservare l'identità dei luoghi.

Articolo 10 – Numerazione civica nei centri abitati

1. La numerazione civica nei centri abitati deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:
 - a) aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli, ecc.): la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri pari da un lato e i dispari dall'altro, preferibilmente i dispari a sinistra e i pari a destra;
 - b) aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzale, largo, ecc.): la numerazione deve essere progressiva, iniziando dalla sinistra di chi entra nella piazza dalla via più importante o ritenuta tale; nel caso in cui la predetta via attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra, provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;
 - c) in caso di apertura di un nuovo accesso tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede, seguito da una lettera alfabetica in ordine progressivo (A, B, C), ovvero da avverbi numerali latini (BIS, TER, ecc.).
 - d) la numerazione civica è posta in alto a destra, dove possibile, ad una altezza di mt. 1,80/2,00 da terra, salvo presenza di recinzione o impedimenti. In ogni caso la numerazione deve essere posizionata accanto all'ingresso cui si riferisce.
2. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo aree di circolazione già numerate, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare il rifacimento della numerazione civica.

Articolo 11 – Numerazione civica fuori dai centri abitati

La numerazione civica all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, dei nuclei abitati e delle case sparse deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) numerazione nell'area di circolazione per località: essa ha inizio dall'abitazione più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale, da sinistra verso destra, sino ad abbracciare tutte le abitazioni esistenti nella località stessa;
- b) numerazione dell'area di circolazione per strada esterna: essa ha inizio dall'estremità più importante e prosegue sino all'altra estremità.

Articolo 12 – Numerazione civica interna

1. La numerazione civica interna è costituita dall'insieme dei simboli (lettere alfabetiche, numeri arabi) necessari per individuare le unità ecografiche semplici alle quali non si accede direttamente dall'esterno ma attraverso scale interne o cortili.
2. Gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (numeri arabi).
3. Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli (preferibilmente lettere maiuscole).
4. La numerazione delle unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto; quella delle unità ecografiche semplici a cui si acceda direttamente dal cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso unico o principale. Disposizione analoga a queste deve avere la successione letterale relativa alle scale.

Articolo 13 - Soppressione numeri civici

In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve darne comunicazione al Comune per la soppressione dei numeri civici al fine della regolare tenuta dello stradario comunale. La violazione del presente articolo comporta una sanzione amministrativa.

Titolo IV

Obblighi – Divieti - Sanzioni

Articolo 14 – Obblighi dei proprietari degli immobili

1. I proprietari degli immobili devono avere la massima cura della numerazione civica, provvedendo a segnalare all'ufficio anagrafe eventuali mancanze, deterioramenti o scarsa leggibilità della stessa.
2. **E' a carico del proprietario/condominio, il costo e la posa in opera della numerazione civica, da effettuarsi su supporti durevoli e visibili.**

Articolo 15 – Obblighi del Comune

1. L'ufficio anagrafe organizza e dispone la gestione della numerazione civica. A tal fine predispone controlli periodici e sistematici. Nel caso in cui tali controlli dovessero evidenziare situazioni di irregolarità o non conformità, l'ufficio interviene obbligando il proprietario dell'immobile a regolarizzare la propria posizione.
2. L'amministrazione comunale provvede a reperire le risorse economiche finalizzate a garantire
 - **il servizio di apposizione, manutenzione e rinnovo delle targhe viarie.**
 - **la redazione e l'aggiornamento dello stradario comunale.**

Art. 16 - DIVIETI

E' vietato apporre, spostare, manomettere, danneggiare, imbrattare le targhe e la numerazione civica.

Art. 17 - SANZIONI

Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 (art. 16 comma 2 della L. 24-11-1981 n. 689), con obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte con spese a carico del trasgressore:

(E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, **entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.**)

Art. 18 - VIGILANZA

La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento compete alla Polizia Locale.

Titolo V Disposizioni finali

Articolo 19 – Abrogazione di norme

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 20 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché le istruzioni impartite dall'ISTAT.

Articolo 21 – Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio del comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.

2. Copia del presente regolamento è depositata presso l'ufficio segreteria, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione o estrarne copia.